



Scouto di semestralità fino a 20 (10 anni), dell' 8,50% per lo scouto fino a 30 semestralità (15 anni) e dell' 8,75% per lo scouto fino a 60 semestralità (30 anni), sempre oltre il diritto di commissione "una tantum" dell' 1,50% rispettivamente, addito effettivo minimo dell' 8,32%, dell' 8,75% e dell' 8,91%.

È da tener presente che, nei riguardi di queste ultime speciali operazioni, l'Istituto non ha mai manifestato il proprio gradimento, sicché non ha intrapreso la vasta scala d'accettazione delle domande che gli sono state presentate, e ciò oltreché per la prevalente piccola entità delle operazioni, anche per le non poche difficoltà amministrative che li ricorrono nello svolgimento delle singole pratiche con conseguenti laboriosissime istruttorie. Sembrerebbe il caso che le condizioni come sopra recentemente stabilite dal Consiglio, fossero mantenute, in quanto un ulteriore inasprimento potrebbe essere considerato eccessivo. D'altra parte, le operazioni in questione, per i motivi già detti e secondo le determinazioni adottate dal Consiglio nella detta adunanza del 5 giugno 1956, sarebbero limitate a pochi casi -

Le stesse condizioni sono applicabili allo scouto di contributi statali per ripristino di beni industriali e commerciali, in quanto anche tali contributi vengono liquidati mediante semestralità e con la stessa procedura degli indennizzi -

Il criterio già approvato dal Consiglio di amministrazione per gli scouti delle suddette semestralità statali, e cioè quello dell'applicazione di una minore o maggiore misura di tasso, se